

La TARI o la tariffa rifiuti

Chi la decide? Con quali criteri? A chi la paghiamo?

Infografiche a cura di



In collaborazione con



Chi fa cosa?

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) - esercita funzioni di regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a partire dal 2018. Predispone, approva e aggiorna il metodo tariffario rifiuti (MTR), la qualità tecnica e contrattuale del servizio rifiuti, necessari per determinare i corrispettivi dei servizi in base alla valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga». Approva le Entrate Tariffarie predisposte nei PEF dagli Enti di governo d'ambito (o dalle autorità competenti) sulla base del metodo tariffario.



ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) - istituita con la legge regionale 23/2011, le competono le funzioni di affidamento della gestione del servizio e relativo controllo, la scelta della forma di gestione. Verifica e valida i PEF predisposti dai gestori. Assume le determinazioni dei costi del servizio in applicazione del Metodo Tariffario approvato da ARERA attraverso la predisposizione dei PEF (Piano Economico-Finanziario)



GESTORI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO - sono le società cui ATERSIR affida la concessione per il servizio di gestione dei rifiuti in un determinato ambito territoriale. Possono essere: Private; Miste pubblico-private; Pubbliche (aziende in house controllate dai Comuni)



COMUNI - Gli amministratori partecipano ai consigli locali provinciali e al Consiglio d'Ambito di ATERSIR per approvazione dei PEF comunali. In regime di TARI stabiliscono e riscuotono i tributi attraverso i quali coprono i costi del PEF. Supportano ATERSIR nelle attività di controllo del gestore sul territorio.



UTENTI - Distinti tra utenze domestiche (cittadini) e utenze non domestiche (spazi non adibiti a civile abitazione). Sono coloro che ricevono il servizio e lo pagano con la tariffa



SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRU)



La TARI o la tariffa rifiuti.

Chi la decide? Con quali criteri? A chi la paghiamo?



Quali sono le forme di copertura dei costi del servizio rifiuti?

TARI

(Tassa Rifiuti)

È il tributo comunale destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che dal 2014 ha sostituito i precedenti tributi (Tares, Tarsu, ecc.). Il Comune determina i corrispettivi da applicare agli utenti secondo il proprio regolamento e riscuote il tributo;

TCP

(Tariffa Corrispettiva Puntuale)

È la tariffa calcolata, in parte, in base alla reale produzione di rifiuto indifferenziato dell'utente secondo il principio europeo «chi inquina paga». Il Comune approva il Regolamento e ATERSIR approva i corrispettivi elaborati dal gestore. Il gestore applica le tariffe agli utenti e le riscuote direttamente.

TARIP

(TARI Tributo Puntuale)

Ha le medesime caratteristiche della TCP, ma è il Comune a determinare gli importi da applicare agli utenti e a riscuotere il tributo.

Quali sono i principi che regolano il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di ARERA?

Dal 2020 per definire il totale delle entrate tariffarie del servizio si applica il **METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR)** definito da ARERA e che gli Enti di Gestione dell'Ambito sono tenuti ad applicare. Ad oggi vige **MTR-2** per il periodo regolatorio quadriennale 2022-2025.

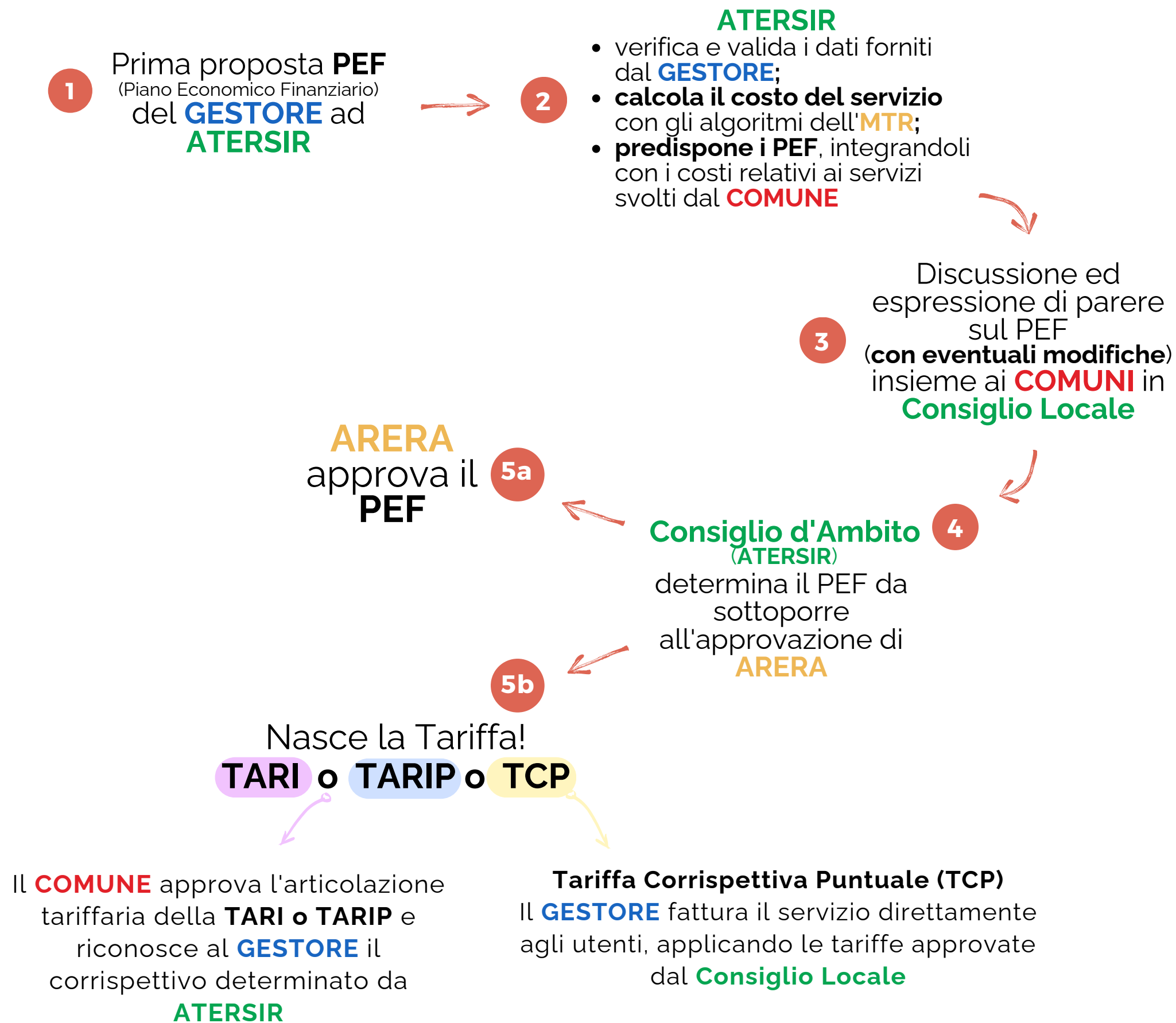
Il 5 agosto 2025 ARERA, con delibera 397/2025/R/rif, ha approvato il **MTR-3** che si applicherà per il periodo regolatorio 2026-2029



Come nascono i PEF (Piani Economici finanziari)?



Come si arriva alla tariffa agli utenti?



Per approfondire

- 1** Il **GESTORE** trasmette ad **ATERSIR** i dati dei costi provenienti dal proprio bilancio dell'anno "a-2" (il bilancio di due anni precedenti a quello dell'anno di riferimento). Questi dati sono elaborati in una prima proposta di PEF (Piano Economico Finanziario) per l'anno "a", calcolati sulla base dell'MTR.
- 2** **ATERSIR** verifica i dati trasmessi dal Gestore e ne valida la coerenza con il bilancio "a-2".
- Attraverso una serie di calcoli si definiscono le "Entrate Tariffare", cioè i costi massimi entro cui prevedere la copertura economica da corrispondere al gestore.
- Principi dell'MTR: valorizza i costi operativi, i costi d'uso del capitale e la stratificazione dei cespiti desumibili dal bilancio di "a-2"
- 3** I PEF proposti dal **GESTORE** e processati dalla struttura tecnica di **ATERSIR** con il metodo MTR, sono presentati ai sindaci di ogni provincia per un parere nei Consigli Locali e quindi determinati in Consiglio d'Ambito, ai fini dell'approvazione di ARERA.
- 4**
- 5a** I PEF sono poi inviati:
- ad **ARERA** per la validazione definitiva
 - ai **COMUNI** per approvare la TARI o TARIP
 - ai **GESTORI** per le proprie competenze e per articolare le tariffe alle utenze nel caso di Comuni a Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP)
- 5b**